



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

I signori:

	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
1	FIORILLO	FRANCESCA RITA	
2	NARDINO	LUCIA	
3	OCCHIPINTI	GIOVANNA	
4	PELLECCHIA	CAROLINA	
5	VALENTINO	PATRIZIA	

tutti rappresentati e difesi dagli **Avv. Ettore Nesi**
 Avv. Francesco Paolini
 Avv.
Caterina Natalini e **Avv.**
Giulia Baggiani giuste
procure versate in atti

PREMESSO CHE

1. I candidati sopraelencati hanno partecipato al concorso indetto con Decreto MIM n. 2788/2023 e sono stati tutti ammessi, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992 s.m.i., alla prova scritta somministrata dall'U.S.R Lombardia.
2. Con il ricorso, notificato il 12 agosto 2024 e allibrato al n. R.G. 8825/2024 del TAR Lazio, i ricorrenti hanno censurato i seguenti atti:
 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107;
 - Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;
 - Avviso del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali";
 - singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco

graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187;

- nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;

3. Il suddetto ricorso è stato notificato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'USR LOMBARDIA nonché ad una persona controinteressata, individuata nell'Avv. Maria Gabriella Celia, la quale è stata inserita nella graduatoria di cui all'art. 9 Decreto MIM n. 107/2023;
4. Con atto di integrazione del contraddittorio notificato l'8 ottobre 2024, il ricorso medesimo è stato altresì notificato ad altra persona, inserita nell'elenco graduato di cui all'art. 9 Decreto MIM n. 107/2023, Prof. Agostino Mastronardi;
5. Con motivi aggiunti, notificati il 9 ottobre 2024, i ricorrenti hanno altresì impugnato i seguenti atti:
 - i. Decreto MIM AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024;
 - ii. DPIT MIM n. 2206 del 19 agosto 2024, recante approvazione della graduatoria definitiva nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;
 - iii. nota del MIM prot. 130296 del 28 agosto 2024, recante ad oggetto "Affidamento in reggenza delle sedi destinate ai vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023";
 - iv. singoli provvedimenti con cui le persone, che sono state inserite nell'elenco graduato ex art. 9 Decreto MIM n. 107/2023, sono state nominate Dirigente scolastico;
 - v. nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto.

PREMESSO CHE

6. Si sono costituiti in giudizio con specifici atti di intervento:

- i Professori Gabriella Aulisio, Angelo Del Russo, Margherita Dela Pierre, Enrico Delfini, Maria Isabella D'Elia, Erika Della Bosca, Maria Della Torre, Simona Della Valle, Antonella Maria Delre, Lucia Maria Di Donato, Antonio Di Francesco Tiberi, Anna Di Gaeta, Virgilio Di Giorgi, Annalisa Di Gruccio, Elsa Di Gruccio, Ilaria Di Leva, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso

[REDACTED]

- i Professori Maria Calabrese, Mariadonata Carnevale, Antonietta Catalano, Rosaria Collini, Anna Di Domenico, Giovanni Fiorillo, Rosanna Graziuso, Clara Ilardo, Daniele Ingenito, Maria Laudani, Vincenza Katia Miglionico, Adriana Reccia, Angela Recchi, Mariangela Rogliano, Maria Antonella Romeo, Anna Maria Ruggiero, Donatella Salucci, Cira Vicedomini, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Marone

[REDACTED]

- i Professori Elena Bacarella, Clelia Ballario, Ines Barone, Alfonsina Borrata, Emilia Cangiano, Maddalena Celentano, Fortunata D'Anna, Marianna De Angelis, Maria Paola De Cemma, Maria De Stefano, Giusi Del Forno, Maria Teresa Di Casola, Lucia Di Leo, Ilenia D'Oria, Paolo Ercoles, Anna Filannino, Patrizia Filippone, Stefania Francavilla, Cornelia Gabriele, Anna Maria Giallombardo, Annita Grande, Maria Iavarone, Claudia Maccione, Rocco Antonio Mancuso, Elena Marrazzo, Sueva Mazzocchi, Gabriella Nicolosi, Paola Pastorino, Luisa Peluso, Angelamaria Perillo, Maria Teresa Piazza, Angelo Presta, Fiorentina Rucco, Roberto Russo, Antonella Salvio, Paola Sanfelice, Tiziana Terracciano, Stefania Usai, Marzia Zuppa, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Marone [REDACTED]
[REDACTED]

- la Prof.ssa Maria Pia Siciliano, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Zicaro [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PREMESSO CHE

7. Con ordinanza n. 5105 dell'8 novembre 2024, l'Ecc.mo TAR Lazio ha disposto che i ricorrenti provvedessero, entro il termine di trenta giorni, alla integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria ex art. 9 Decreto MIM n. 107/2023, approvata con decreto DPIT2206 del 19 agosto 2024, mediante pubblici proclami pubblicando sul sito del MIM e, ove esistente, su quello dell'USR LOMBARDIA un avviso contenente, oltre ai dati già integralmente trascritti sopra ai paragrafi che precedono (autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, nome della parte ricorrente, dell'amministrazione intimata e dei controinteressati; estremi dei provvedimenti impugnati), anche un sunto dei motivi di ricorso ed alcuni avvisi utili per la consultazione dello stato del contenzioso

PER LE SUDETTE RAGIONI

in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza n. 5105 dell'8 novembre 2024 allegata al presente avviso, si procede alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti sopradescritti, di seguito così sintetizzati.

SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO PRINCIPALE

- I. - **VIOLAZIONE ART. 2, 3, 51 E 97 COST.;**
- **ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; PER ILLOGICITÀ MANIFESTA; PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE;**

8. Con il 1° motivo di ricorso è stata denunciata la disparità di trattamento tra aspiranti DS, di cui al concorso ordinario ex Decreto MIM 2788/2023, e aspiranti DS, di cui al concorso straordinario ex Decreto MIM 1259/2017. In entrambi i casi gli aspiranti DS non hanno concluso con successo le prove della procedura di reclutamento. Sennonché soltanto ai candidati ex art. DM 1259/2017 viene garantita una massiva immissione in ruolo per il solo fatto di avere in atto un contenzioso.
9. Tali atti danno tuttavia seguito a una fonte normativa primaria irragionevole e ingiusta; è perciò rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 12, comma 1-bis, DL n. 71/2024 nella parte in cui, al fine di sopperire alle esigenze dell'Amministrazione scolastica, non consente anche ai candidati ex DM 2788/2023 di essere ammessi al concorso riservato (soltanto) ai candidati ex DM 1259/2017.

II. VIOLAZIONE ART. 3 COST.

10. Gli atti impugnati sono altresì illegittimi in via derivata a cagione della incostituzionalità dell'art. 12, comma 1-bis, DL n. 71/2024.
11. La norma *de qua* va infatti ad esaurire, attingendo alla graduatoria del corso intensivo riservato, le immissioni in ruolo dei D.S. per l'a.s. 2024/2025, il che scardina un equilibrio che lo stesso legislatore aveva trovato in precedenza per bilanciare le esigenze dei partecipanti alle due diverse procedure concorsuali in essere (ovvero, attingere con proporzioni 60%-40% alle due graduatorie, comma 11-septies dello stesso articolo); è proprio nel venir meno di tale equilibrio che si radica il difetto di ragionevolezza della fonte normativa primaria, la quale è altresì lesiva dell'aspettativa legittima serbata dai ricorrenti alla conservazione del contingente dei posti a DS messi a concorso con DM 2788/2023.

III. VIOLAZIONE ART. 97 COST.

12. Gli atti impugnati sono illegittimi in via derivata a cagione dell'incostituzionalità dell'art. 12, comma 1-bis, DL n. 71/2024, in quanto l'immissione in ruolo attingendo esclusivamente alle graduatorie del concorso riservato viola i principi del buon andamento e del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost.
13. Infatti, detta disposizione sacrifica ingiustamente la procedura di reclutamento ordinaria a favore di una assunzionale del tutto *sui generis*.

IV. VIOLAZIONE ART. 77 COST

14. Gli atti impugnati sono illegittimi in via derivata, in quanto sia la procedura del concorso riservato, sia la massiva immissione in ruolo di quanti sono stati ammessi a detto concorso sono state previste da previsioni recate da leggi di conversione di decreti legge, che sono però eterogenee rispetto alle norme recate dagli originari decreti leggi.
15. Da qui la violazione dell'art. 77 Cost.

- V. - **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2, 3, 51 E 97 COST;**
- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10, COMMA 2, DEL DECRETO MIUR 3 AGOSTO 2017, N. 138;**
- **ECESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA E LOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN TEMA DI RECLUTAMENTO DI DIRGENZA SCOLASTICA;**
16. La procedura assunzionale, di cui al Decreto MIM n. 107/2023, è illegittima sotto molteplici profili, in quanto non è idonea a garantire l'immissione in ruolo dei soggetti più meritevoli nemmeno all'interno della categoria dei soggetti ammessi.

VI. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA.

17. L'annullamento degli atti impugnati conseguirà in via derivata dalla declaratoria di incostituzionalità delle fonti da loro presupposte.

SINTESI DEI 1° MOTIVI AGGIUNTI

VII. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA.

18. Dall'illegittimità degli atti presupposti oggetto del ricorso principale conseguirà l'illegittimità in via derivata di tutti gli atti che sono impugnati con i motivi aggiunti, ivi compreso il DPIT2206 del 19 agosto 2024.

VIII. - VIOLAZIONE ART. 2, 3, 51 E 97 COST.;

- ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; PER ILLOGICITÀ MANIFESTA; PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE;

19. Anche gli atti impugnati con 1° motivi aggiunti sono illegittimi per le ragioni che sono state illustrate con il 1° motivo di ricorso (per brevità si rinvia alla sintesi che precede).

IX. VIOLAZIONE ART. 3 COST.

20. Anche gli atti impugnati con 1° motivi aggiunti sono illegittimi per le ragioni che sono state illustrate con il 2° motivo di ricorso (per brevità si rinvia alla sintesi che precede).

X. VIOLAZIONE ART. 97 COST.

21. Anche gli atti impugnati con 1° motivi aggiunti sono illegittimi per le ragioni che sono state illustrate con il 3° motivo di ricorso (per brevità si rinvia alla sintesi che precede).

XI. VIOLAZIONE ART. 77 COST.

22. Anche gli atti impugnati con 1° motivi aggiunti sono illegittimi per le ragioni che sono state illustrate con il 4° motivo di ricorso (per brevità si rinvia alla sintesi che precede).

XII. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA

Dall'accoglimento delle questioni di costituzionalità sopra illustrate conseguirà l'illegittimità in via derivata degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del Decreto MIM AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024 e di ogni ulteriore atto consequenziale, compreso l'atto con cui è stata approvata in via definitiva la graduatoria ex art. 9 Decreto MIM n. 107/2023, nonché compresi gli atti di contenuto incognito *medio tempore* adottati.

AVVERTENZE

Si segnala che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si allegano:

- ricorso principale;
- motivi aggiunti;
- ordinanza TAR Lazio, Roma, Sez. IV Quater, n. 5105 dell'8 novembre 2024;
- atto di intervento Bacarella e altri;
- atto di intervento Aulisio e altri;
- atto di intervento Calabrese e altri;
- atto di intervento Siciliano.

Con ossequio.

Firenze, 29 novembre 2024

Avv. Ettore Nesi

Avv. Francesco Paolini

Avv. Caterina Natalini

Avv. Giulia Baggiani